



Prefettura di Rimini
Ufficio Territoriale del Governo

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE VIOLENZE
NEI CONFRONTI DELLE DONNE**

La Prefettura, la Provincia, il Comune di Rimini, la Presidenza del Tribunale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, l'Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna-Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Consigliera di Parità della Provincia di Rimini, il Centro Antiviolenza del Comune di Rimini “Rompi il silenzio”

PREMESSO

- che la violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e che per violenza si intendono tutti gli atti di violazione di genere che determinano o sono suscettibili di provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata;
- che per “violenza domestica” si intendono tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o comunque tra persone che siano o siano state coniugi o partner ed in ogni caso legate da un rapporto di carattere affettivo, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- che il fenomeno della violenza nei confronti delle donne manifesta una preoccupante tendenza in aumento, suscitando grave allarme e insicurezza collettiva;

RICHIAMATI

- il D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38 recante “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*”, che, oltre ad introdurre la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. (atti persecutori, c.d. *stalking*), ha apportato modifiche al codice penale e a quello di procedura penale volte ad assicurare un più efficace contrasto al fenomeno della violenza sessuale e dei comportamenti persecutori;
- il D.L. 14 agosto 2013 n. 93, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*” convertito, con modificazioni, nella Legge 15 ottobre 2013 n.119, che ha apportato ulteriori modifiche al codice penale e a quello di procedura penale ed ha introdotto diverse misure ed opportunità per rafforzare la tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa 7 aprile 2011 (cosiddetta Convenzione di Istanbul);
- la delibera di Giunta 18 novembre 2013 n. 1677 con la quale la Regione Emilia Romagna ha adottato le “*Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime di violenza di genere*”, che delineano sistema, modalità, organizzazione e strumenti dei servizi sociali e sanitari per l'accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza di genere, già in parte delineate nella L.R. n. 2/2003 “*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” che assegna ai Comuni compiti di tutela delle donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica attraverso l'attivazione di interventi e servizi, finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza;



Prefettura di Rimini
Ufficio Territoriale del Governo

- il Protocollo d'intesa sottoscritto nel mese di aprile 2013 tra l'Associazione Nazionale dei Comuni Italia - A.N.C.I. e D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, cui ha fatto seguito in data 20 marzo 2014 la presentazione delle Linee Guida per l'intervento e la costruzione di rete tra i Servizi Sociali dei Comuni e dei Centri Antiviolenza;
- la legge regionale dell'Emilia Romagna 27 giugno 2014 n. 6 in tema di parità e contro le discriminazioni di genere, contenente iniziative dirette a favorire il radicamento sul territorio dei centri antiviolenza;
- il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 del Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede un insieme di interventi in tema di prevenzione, protezione e perseguitamento penale nella materia di interesse;
- il D. Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, con il quale l'Italia ha delineato un nuovo Statuto per la vittima di reato ratificando il proprio adeguamento alla Direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
- la Risoluzione del CSM del 10 maggio 2018 contenente linee guida e buone prassi in tema di trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto violenza di genere e domestica;
- la relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, approvata all'unanimità in data 6 febbraio 2018;
- la legge 19 luglio 2019 n.69, cd. "Codice Rosso".

CONSIDERATO

- che le norme sopracitate introducono una articolata disciplina concernente sia gli aspetti investigativi e giudiziari sia gli obblighi di tutela delle vittime, quali obiettivi essenziali nel quadro generale delle azioni di contrasto a tali forme di violenza;
- che, in conseguenza di quanto sopra, è necessario che l'approccio alle vittime avvenga ad opera di personale specializzato e secondo regole condivise, al fine di garantire sia l'efficacia dell'azione investigativa che la protezione della persona offesa;
- che, per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione del percorso investigativo-giudiziario e di coordinamento dei vari interventi di sostegno alle vittime, può rappresentare utile strumento di raccordo interistituzionale la redazione di un protocollo d'intesa fra i diversi enti competenti, che, in linea con le previsioni e la *ratio* del sistema normativo, impegna gli operatori sul territorio al rispetto di regole condivise;
- che, nel corso delle riunioni tenutesi presso la Prefettura di Rimini con la partecipazione di tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo, è stato riconosciuto l'impegno diffuso di tutti gli interlocutori a far emergere gli episodi nascosti, impegno evidenziato dal crescente numero di violenze di genere verificatosi sul territorio;
- che, in esito ai predetti incontri, è stata valutata congiuntamente la necessità di realizzare, attraverso l'adesione ad un protocollo d'intesa, la conoscenza e la condivisione delle competenze e del contributo di ciascuno dei firmatari, nell'ambito dei percorsi a sostegno delle vittime e delle strategie già in essere per la prevenzione e il contrasto del fenomeno, sia in relazione alla violenza sessuale e allo *stalking*, sia in relazione ai maltrattamenti in famiglia;



Prefettura di Rimini
Ufficio Territoriale del Governo

- che tale Protocollo risponde allo scopo di implementare il sistema, ottimizzare risorse ed energie, migliorare la qualità delle risposte offerte dai servizi interessati, mantenere un rapporto di costante interlocuzione fra le diverse componenti che operano nel settore, tutto ciò in sintonia con gli obiettivi del novellato sistema normativo in materia.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Obiettivi del protocollo

Il presente protocollo si prefigge i seguenti obiettivi fondamentali:

- tutela e sostegno delle donne che subiscono violenza;
- analisi e monitoraggio del fenomeno;
- coordinamento delle azioni e cooperazione fra soggetti pubblici e privati, operanti nello specifico settore;
- formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato;
- attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela;
- interventi sul territorio volti a favorire il superamento dei fattori favorenti la violenza e ad agevolare l'emersione di tali forme di devianza;
- sperimentazione di percorsi terapeutici sugli aggressori mirati al cambiamento dei comportamenti maschili violenti;
- iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce, l'assistenza e il sostegno delle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio;
- definizione di regole condivise nel percorso processuale penale;
- percorsi di supporto psicologico e terapeutico di gestione del disagio relazionale dei cosiddetti soggetti maltrattanti.

L'accordo è aperto ad ulteriori contributi che potranno essere forniti, anche attraverso specifiche adesioni, da altri Enti locali, Istituzioni o Associazioni operanti nel territorio provinciale nel medesimo settore.

Art. 2 - Referenti

Ciascuno dei firmatari del presente protocollo si impegna ad individuare e comunicare uno o più referenti per l'attuazione di quanto in esso previsto.

Art. 3 - Iniziative nel settore processuale penale

La Presidenza del Tribunale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, impartiranno, nei rispettivi Uffici, le direttive ritenute più opportune per il perseguitamento degli obiettivi del presente protocollo.

In particolare:

1. il Tribunale, al fine di contribuire ad un adeguato monitoraggio del fenomeno, comunicherà periodicamente alla Prefettura di Rimini il numero di procedure per separazione giudiziale e divorzio contenzioso in cui una o entrambe le parti abbiano dedotto, nel ricorso introduttivo, che componenti del nucleo familiare hanno sporto denuncia o querela per essere stati oggetto di reiterate violenze fisiche, psicologiche, economiche o di natura sessuale.



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

Analogamente, segnalerà periodicamente il numero di sentenze ed ordinanze cautelari adottate in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 609 bis/ter/octies, 612 bis c.p. nonché il numero di richieste di ammissione al patrocinio dello Stato formulate dalle persone offese in relazione alle citate fattispecie.

La rilevazione statistica dei dati avverrà in forma anonima e con modalità tali da monitorare il fenomeno in base alla nazionalità dei coniugi così da consentire la valutazione e l'elaborazione condivisa di mirati interventi sociali finalizzati alla eliminazione delle relative cause ad opera delle competenti Istituzioni territoriali.

Il Tribunale s'impegna altresì a specializzare parte dei giudici penali per una più efficace e celere trattazione dei processi in materia di violenza sessuale e violenza di genere;

2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale segnalerà periodicamente alla Prefettura di Rimini il numero di iscrizioni per le fattispecie sopraindicate, valuterà l'adozione di iniziative finalizzate a coniugare l'efficacia delle scelte processuali e la tutela della vittima mediante ricorso agli strumenti normativamente previsti e la partecipazione ad attività di formazione, anche in contesti interistituzionali.

Art. 4 - Compiti della Prefettura

La Prefettura di Rimini, nel ruolo di rappresentanza generale dello Stato e del Governo nella provincia, promuoverà e sosterrà una progettualità reticolare fra istituzioni pubbliche e terzo settore e il coordinamento delle iniziative indicate nel presente protocollo, riferendo periodicamente ai competenti Organismi di livello nazionale e promovendo periodici momenti di verifica e di analisi congiunta, sia sull'andamento del fenomeno, in base alle indagini statistiche compiute con il contributo dei soggetti firmatari, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dagli impegni assunti, sia sul funzionamento dei dispositivi operativi predisposti.

La Prefettura curerà, altresì, d'intesa con i soggetti firmatari del presente protocollo, la realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema, di divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti nonché la messa a disposizione dei dati e del patrimonio di esperienza acquisiti dalla applicazione degli impegni contenuti nel presente protocollo.

Art. 5 - Compiti delle Forze di Polizia

Le Forze di Polizia firmatarie del presente protocollo, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato, si impegnano a:

- sensibilizzare adeguatamente i propri operatori in occasione di acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza alle donne;
- assicurare che la raccolta delle denunce di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza;
- favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate in tal senso ai sensi del presente Protocollo;
- fornire, nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, gli elementi e i dati necessari alla raccolta ed elaborazione delle statistiche relative all'andamento del fenomeno, al fine di consentire un costante monitoraggio dello stesso e l'attuazione di iniziative in linea con le finalità del presente protocollo;
- garantire la pronta disponibilità del referente all'uopo individuato per l'attuazione delle modalità operative del presente Protocollo al fine di attivare prontamente la rete di azioni previste dallo stesso;
- fornire alla vittima tutte le informazioni relative al centro antiviolenza presente sul territorio;



Prefettura di Rimini
Ufficio Territoriale del Governo

- effettuare una tempestiva valutazione del rischio di reiterazione e/o aggravamento del reato ai fini dell'emissione di misure cautelari e/o comunque di altre misure tutelanti in favore della vittima, in conformità alle direttive impartite dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;
- condividere i calendari dei corsi di autodifesa ai fini di una loro armonizzazione e ottimizzazione;
- invitare, in sede di notifica, le persone ammonite, c.d. soggetti maltrattanti, a rivolgersi ai centri di ascolto dell'A.U.S.L. e delle Associazioni che si occupano dei soggetti maltrattanti, per intraprendere un trattamento volto al miglioramento della gestione delle emozioni e dei rapporti di relazione.

Art. 6 - Compiti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, anche attraverso i distretti, i presidi e i servizi territoriali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato, si impegna a:

- garantire una regolare attività di formazione oltre che la partecipazione alla progettazione e organizzazione di specifici corsi in ambito provinciale, avvalendosi delle competenze specifiche e operative maturate negli anni a partire dal proprio territorio;
- realizzare, al suo interno, percorsi e procedure di accoglienza e prese in carico specifiche, multiprofessionali ed integrate, territoriali (consultoriali) ed ospedaliero, che prevedano l'articolazione con gli altri soggetti della rete, anche fornendo da subito alla donna i numeri ed i contatti dei centri antiviolenza della provincia inseriti nell'elenco regionale dei centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna approvato con Determinazione 13 agosto 2018 n. 13273 in attuazione della delibera di Giunta n. 586/2018 (<https://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/temi/la-rete-delle-case-e-dei-centri-antiviolenza>);
- garantire l'applicazione della procedura aziendale PA 109, che declina l'accoglienza dei soggetti vittima di violenza e l'operatività all'interno del Pronto Soccorso e delle altre Unità Operative;
- offrire, a seguito dell'istituzione, con Delibera del Direttore Generale Ausl Romagna n. 451/2017, dei Centri LDV "liberiamoci dalla Violenza", il trattamento all'autore della violenza presso le sedi Consultoriali di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna, alle quali possono accedere tutti gli utenti dell'Ausl della Romagna, perseguito, in tal modo, l'attivazione e la sperimentazione di un servizio territoriale di accoglienza e presa in carico per aggressori, con accesso volontario, in linea con analoghe esperienze regionali, favorendo così il completamento della rete locale di accoglienza integrata, pubblica e del terzo settore, sul tema della violenza;
- garantire l'applicazione e l'osservanza della prassi consolidatasi in merito alla trasmissione alla Procura della Repubblica delle certificazioni mediche di Pronto Soccorso concernenti episodi di violenza sessuale, di reiterati accessi al Pronto Soccorso, di conclamata incompatibilità tra le lesioni riscontrate e le dichiarazioni della persona offesa e di lesioni patite da minori riconducibili all'opera di terzi, così come in ordine alla "reperibilità" delle Forze dell'Ordine per eventuali richieste urgenti di interventi in Pronto Soccorso o per confronti operativi, anche solo telefonici, per reati dubbi o racconti della persona offesa di difficile inquadramento;
- partecipare ai tavoli di confronto con servizi, enti ed istituzioni per l'individuazione di prassi operative integrate;
- avviare il monitoraggio del fenomeno attraverso la rilevazione e il confronto degli strumenti ad oggi in uso (es: la scheda di *triage* all'accesso di Pronto Soccorso e le schede di dimissione);
- effettuare il monitoraggio dell'applicazione delle procedure con eventuale avvio di azioni di miglioramento;



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

- programmare la revisione dei casi che hanno avuto delle criticità (organizzative, comunicative e altro);
- implementare percorsi di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno in collaborazione con altre agenzie territoriali.

Art. 7 - Compiti della Provincia di Rimini

La Provincia di Rimini, quale ente con funzioni di area vasta, tenendo presente il quadro di riferimento normativo ed in particolare la L.R. n. 2/2003 (art.5 n.4, lett. f) e g) e art.15, n.2 e n.3), riguardanti la costruzione della rete per l'accoglienza delle donne e dei minori vittime di violenza, che è in capo ai Comuni) si impegna a:

- promuovere e diffondere le Linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere (Delibera di Giunta Regionale del 18 novembre 2013 n. 1677) e le disposizioni indicate del presente protocollo, concorrendo a diffonderne i contenuti e al monitoraggio dell'applicazione;
- promuovere e sostenere, insieme ai firmatari del presente protocollo, progetti per la diffusione della cultura della non discriminazione e della non violenza di genere e interventi di prevenzione e contrasto delle violenze intrafamiliari, su minori e donne, iniziative che aiutino ad individuare sul nascere situazioni di maltrattamento e agiscano su cause e situazioni che possono portare ad agire e a subire comportamenti violenti;
- collaborare con l'Ufficio Scolastico Territoriale: 1) per diffondere le informazioni sulle modalità di accesso e accoglienza specifiche dei luoghi territoriali di supporto alle donne vittime di violenza al fine di indirizzare correttamente le stesse in caso di necessità; 2) promuovere azioni di prevenzione alla violenza di genere, tramite la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione alle differenze e alla parità tra i sessi, il contrasto agli stereotipi, l'educazione all'affettività e al rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali; 3) sostenere le scuole nel loro ruolo di porte d'ascolto informali in quanto facenti parte della rete di vita relazionali delle donne.

Art. 8 - Compiti del Comune di Rimini

Il Comune di Rimini, nell'ambito delle prerogative istituzionali, tenendo presente il quadro di riferimento normativo più sopra richiamato, si impegna a:

- attivare un primo livello di ascolto e accoglienza, presso la Casa delle Donne;
- collaborare con gli altri soggetti firmatari a momenti coordinati di formazione degli operatori coinvolti nella accoglienza, consulenza, orientamento e presa in carico delle donne che subiscono violenza e dei figli minori che assistono;
- promuovere le Linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere (Delibera di Giunta Regionale del 18 novembre 2013 n. 1677) e le disposizioni indicate nel presente Protocollo, concorrendo a diffonderne i contenuti e a monitorarne l'applicazione;
- promuovere e sostenere, insieme ai firmatari del presente protocollo, progetti per la diffusione della cultura della non discriminazione e della non violenza di genere, interventi di prevenzione e contrasto delle violenze intrafamiliari, su minori e donne, e iniziative che aiutino ad individuare sul nascere situazioni di maltrattamento e agiscano su cause e situazioni che possono portare ad agire e a subire comportamenti violenti;



Prefettura di Rimini
Ufficio Territoriale del Governo

- operare attivamente, in seno alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di cui alla L.R. n. 22/2013, unitamente all'Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna e alla Provincia di Rimini, affinché, in attuazione delle funzioni delle linee di indirizzo territoriali, gli interventi integrati di prevenzione e contrasto della violenza alle donne e di accoglienza e presa in carico di donne vittime di violenza di genere, anzitutto in presenza di situazioni di emergenza e in presenza di figli minori - come indicato nella delibera di Giunta Regionale del 18 novembre 2013 n. 1677 e con particolare riguardo alla L.R. 2/2003 e alle L.R. 21/2012 e L.R. 12/2013 - costituiscano una priorità strategica in area sociale, sociosanitaria - compresa la non autosufficienza - e sanitaria. Detti interventi dovranno essere attuati con i criteri di uniformità, adeguatezza e sussidiarietà assicurando un sostegno globale (con particolare riferimento ai sottoscrittori il presente Protocollo) nell'ambito della programmazione sociale sviluppata nei piani di zona triennali, ai sensi del Protocollo sottoscritto tra A.N.C.I. e Di.re donne in rete contro la violenza alla donne e della legislazione nazionale vigente;
- promuovere, di concerto con l'Ufficio Scolastico Territoriale e gli altri firmatari del presente Protocollo, appositi incontri con le Direzioni Scolastiche e gli/le insegnanti referenti della scuola di 1° ciclo, e azioni di prevenzione alla violenza di genere, tramite la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione alle differenze e alla parità tra i sessi, di contrasto agli stereotipi, di educazione all'affettività e al rispetto, di ricerca della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali. Sostenere, in collaborazione sempre con l'Ufficio Scolastico Territoriale, le scuole nel loro ruolo di porte d'ascolto informali in quanto facenti parte della rete di vita relazionali delle donne;
- sviluppare adeguate politiche sociali e culturali di sostegno tese al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone coinvolte: chi agisce e chi subisce violenza;
- sostenere metodologie in grado di decifrare bisogni, aspettative, difficoltà dei singoli soggetti coinvolti negli eventi di violenza nella comunità locale in cui si sono verificate, collaborando a tal fine con i firmatari del presente Protocollo, il Campus di Rimini e, all'occorrenza, altri Enti di ricerca e promozione in un'ottica di integrazione tra interventi sanitari, sociali e socio/sanitari;
- individuare reti relazionali da attivare, sia per far emergere le capacità della persona di far fronte alla situazione traumatica subita, sia per favorire un sostegno da parte della rete familiare allargata o della comunità in cui vive la persona;
- attivare una relazione di aiuto qualificata con le persone oggetto di violenza, per instaurare la fiducia necessaria affinché la donna e/o il/la minore collabori attivamente nella costruzione del percorso di uscita dalla violenza;
- promuovere e sostenere la sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e sociali per assicurare una globalità di sostegno;
- sostenere e potenziare i servizi finalizzati all'accoglienza ed al trattamento di situazioni di conflittualità intrafamiliari in rete fra servizi socio-sanitari, forze di polizia e terzo settore, anche mediante accordi con i Centri Antiviolenza presenti sul territorio;
- garantire luoghi adeguati per l'accoglienza e la tutela delle situazioni che necessitano di protezione, al fine di intervenire sul fenomeno della violenza assistita, mediante i servizi di tutela minori;
- mettere a disposizione le proprie reti di accoglienza per minori, utilizzando la reperibilità dei servizi sociali per fronteggiare l'emergenza.

Pur confermando la scelta prioritaria dei centri LDV di cui all'art. 6 relativo ai compiti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna, il Comune di Rimini può avvalersi di associazioni



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

del privato sociale, che si occupano di trattamenti terapeutici per uomini maltrattanti, anche attraverso convenzioni e/o progetti approvati nell'ambito del piano di zona distrettuale.

Art. 9 - Compiti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini

L'Ufficio Scolastico Territoriale, tenendo presente il quadro di riferimento normativo più sopra richiamato, si impegna, nell'ambito delle proprie competenze a:

- collaborare con il Comune di Rimini e i Comuni del territorio, le singole Direzioni scolastiche e le/gli Insegnanti referenti, per diffondere le informazioni sulle modalità di accesso e accoglienza specifiche dei luoghi territoriali di supporto alle donne vittime di violenza al fine di indirizzare correttamente le stesse in caso di necessità;
- promuovere le Linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere (Delibera di Giunta regionale del 18 novembre 2013 n. 1677) e le disposizioni indicate nel presente Protocollo, sensibilizzando le istituzioni scolastiche sugli adempimenti previsti dall'allegato C) per gli operatori scolastici e concorrendo a diffonderne i contenuti attraverso appositi incontri con la Dirigenza scolastica e gli/le Insegnanti referenti della scuola di 1° ciclo e del 2° ciclo;
- supportare, di concerto con il Comune di Rimini e con gli altri Comuni del territorio, le scuole nel loro ruolo di porte d'ascolto informali in quanto facenti parte della rete di vita relazionali delle donne;
- collaborare, con le Direzioni scolastiche e gli insegnanti referenti, nell'attuazione di azioni di prevenzione alla violenza di genere;
- diffondere ed eventualmente supportare i soggetti che si attivano nella realizzazione di iniziative di formazione e sensibilizzazione alle differenze, alla parità tra i sessi, di contrasto agli stereotipi, di educazione all'affettività e al rispetto, di ricerca della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, e realizzare iniziative formative specifiche per diffondere, presso i cittadini stranieri residenti, la conoscenza delle norme e degli strumenti di tutela nella materia in trattazione.

Art. 10 - Compiti della Consigliera di Parità della Provincia di Rimini

La Consigliera di Parità, nell'ambito delle proprie funzioni, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici, svolge in particolare le funzioni ai sensi del D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 e nello specifico:

- rileva situazioni pregiudizievoli a danno delle donne vittime di violenza nei luoghi di lavoro;
- promuove azioni positive atte a rimuovere condotte, disposizioni, criteri, prassi, atti o comportamenti apparentemente neutri che possono mettere le lavoratrici vittime di violenza in una posizione di particolare svantaggio rispetto agli altri lavoratori;
- collabora con i centri antiviolenza per la tutela dell'occupazione delle donne vittime di violenza e la promozione di azioni di preservazione del posto di lavoro (es. congedi dal lavoro per percorsi di protezione, aspettative e simili);
- segnala i fatti-reato perseguitibili d'ufficio dei quali viene a conoscenza nell'espletamento dell'incarico posto che, ex art. 13 D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 (*Codice delle pari opportunità*) come mod. e integr. dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), nell'esercizio delle funzioni attribuite, le consigliere ed i consiglieri di parità sono pubblici ufficiali ed hanno



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio;

- può costituirsi parte civile a sostegno delle parti offese nei procedimenti penali scaturiti dalla segnalazione all'Autorità Giudiziaria (per esempio in tema di violenza privata, maltrattamenti, molestie e violenza sessuale, violenza verbale se espressione di atti discriminatori o violenza di genere, atti persecutori, percosse, lesioni personali, omicidio, procurato aborto, ecc) in quanto l'attività della Consigliera di parità è volta a controllare il rispetto delle norme antidiscriminatorie ed a promuovere l'iniziativa, anche giudiziaria, a tutela dei principi di pari opportunità e non discriminazione di genere;
- può intervenire *ad adiuvandum* nei procedimenti di diritto civile a sostegno della lavoratrice/lavoratore oggetto di discriminazione e/o agire in giudizio direttamente a loro tutela per la rimozione delle discriminazioni ex art. 36 e 37 del D.L. n. 198/2006.

Art. 11 - Compiti dei Centri Antiviolenza di Rimini

I Centri Antiviolenza di Rimini, nell'ambito delle loro finalità statutarie, tenendo presente il quadro di riferimento normativo in premessa citato, ed in conformità alle Linee di indirizzo regionali nel rispetto ed in attuazione della propria *mission*, ai fini del presente protocollo s'impegnano a garantire alle donne maltrattate che giungono ai Centri sostegno e assistenza attraverso:

- colloqui/percorsi individuali di accoglienza, di elaborazione della violenza subita e di sostegno relazionale nel rispetto della propria metodologia di lavoro;
- riservatezza;
- numero di reperibilità attivo, con modalità da individuare, in stretto raccordo con l'AUSL Romagna e le Forze dell'Ordine, per assistenza immediata e colloqui;
- consulenza legale finalizzata ad informare le donne circa gli aspetti giuridici della situazione che le coinvolge;
- consulenze psicologiche;
- eventuale ospitalità temporanea nelle Case di Accoglienza per le donne sole e/o con bambini/e che corrono rischi per la propria incolumità a causa della violenza, nel rispetto della propria metodologia e della volontà delle donne e nell'ambito di specifiche convenzioni che verranno stipulate con il Comune di Rimini;
- eventuale ospitalità temporanea nelle Case di Accoglienza per le donne sole e/o con bambini/e che corrono rischi per la propria incolumità a causa della violenza, nel rispetto della propria metodologia e della volontà delle donne e nell'ambito di specifiche convenzioni con il Comune di Rimini;
- sostegno ed accompagnamento delle donne ospiti delle case nelle varie fasi della denuncia e nelle pratiche giuridico legali (avvocati, Forze di polizia, Tribunale) nel rispetto della loro volontà e della loro libera scelta;
- mediazione nel rapporto con la rete dei servizi del territorio e le sue risorse;
- valutazione di possibili azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro attraverso lo Sportello Lavoro;
- realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto con facilitatrici per le donne in difficoltà;

S'impegnano, altresì, a:

- promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne, insieme ad altri soggetti firmatari del protocollo, mirati alla preparazione



Prefettura di Rimini

Ufficio Territoriale del Governo

degli operatori che nelle diverse agenzie del territorio vengono in contatto con donne e bambini/e vittime di violenza;

- promuovere e realizzare attività di informazione e di sensibilizzazione, relative alle tematiche in trattazione, rivolte al territorio (seminari, convegni, interventi mirati, ecc.);
- provvedere alla raccolta, all'elaborazione e alla diffusione dei dati in suo possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne in vista di attività di ricerca e di approfondimento della tematica, anche attraverso pubblicazioni e/o pubblici incontri e attraverso la partecipazione all'osservatorio sulla violenza alle donne del Coordinamento regionale delle Case e dei Centri antiviolenza dell'Emilia Romagna, che consente di effettuare la rilevazione quantitativa e qualitativa dei dati a livello locale, a fini di monitoraggio e analisi di tali fenomeni. Tale rilevazione viene effettuata anche al fine di indagare la qualità dei percorsi delle donne che vengono accolte;
- promuovere e realizzare percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti agli/alle insegnanti e ai ragazzi/e di tutte le scuole di ogni ordine e grado, al fine fornire loro strumenti critici di approccio al tema;
- mettere a disposizione dei firmatari del presente Protocollo testi e pubblicazioni, attività di analisi e studio quale importante riferimento a fini conoscitivi, di riflessione e di ricerca in merito al fenomeno della violenza di genere.

Art. 12 - Procedure operative

Nel momento in cui uno dei soggetti aderenti al presente Protocollo riceve la notizia di un episodio di violenza consumata ai danni di una donna, attiverà prontamente, secondo le modalità già in uso, la rete di assistenza e di sostegno, al fine di predisporre tutte le azioni di competenza dei diversi soggetti firmatari secondo i protocolli specifici del caso. Le linee operative di ogni settore potranno essere implementate ed integrate previo esame in sede di tavoli operativi dedicati.

Allo scopo di assicurare un costruttivo rapporto di interazione nonché per fornire migliori e più adeguati livelli di formazione e di qualificazione professionale dei soggetti direttamente impegnati negli adempimenti descritti, verranno svolti periodici momenti di confronto per favorire lo scambio vicendevole di esperienze e di conoscenze. In particolare, i soggetti sottoscrittori del Protocollo si impegnano a partecipare, su convocazione della Prefettura, con cadenza semestrale, ad incontri finalizzati al monitoraggio afferente l'applicazione del Protocollo e la rilevazione di eventuali criticità.

Art. 13 - Durata

Il presente Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna nell'ambito di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo diverse intese tra le parti.

Rimini, 13 dicembre 2019



Prefettura di Rimini
Ufficio Territoriale del Governo

Il Prefetto di Rimini

Il Presidente della Provincia

La Vicesindaca di Rimini

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Direttore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Romagna

Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
- Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini

Il Questore di Rimini

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini

La Consigliera di Parità della Provincia di Rimini

Il Centro Antiviolenza del Comune di Rimini “Rompi Il Silenzio”